

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 22

**Modifiche all'allegato a) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56: "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e conseguente inserimento del Comune di San Giovanni Lupatoto all'interno dell'ULSS n. 20.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

1. L'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 20, individuato nell'allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, viene così modificato:

*"Unità locale socio-sanitaria n. 20*

*Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 20:*

*Albaredo*

*Arcole*

*Badia Calavena*

*Belfiore*

*Bosco Chiesanuova*

*Buttapietra*

*Caldiero*

*Castel d'Azzano*

*Cazzano di Tramigna*

*Cerro Veronese*

*Cologna Veneta*

*Cognola ai Colli*

*Erbezzo*

*Grezzana*

*Illasi*

*Lavagno*

*Mezzane di Sotto*

*Montecchia di Crosara*

*Monteforte d'Alpone*

*Pressana*

*Roncà*

*Roverè Veronese*

*Roveredo di Guà*

*San Bonifacio*

*San Giovanni Ilarione*

*San Giovanni Lupatoto*

*San Martino Buon Albergo*

*San Mauro di Saline*

*Selva di Progno*

*Soave*

*Tregnago*

*Velo Veronese*

*Verona*

*Veronella*

*Vestenanova*

*Zimella".*

#### Articolo 2

1. L'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 21, individuato nell'allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, viene così modificato:

*"Unità locale socio-sanitaria n. 21*

*Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 21:*

*Angiari*

*Bevilacqua*

*Bonavigo*

*Boschi Sant'Anna*

*Bovolone*

*Casaleone*

*Castagnaro*

*Cerea*

*Concamarise*

*Gazzo Veronese*

*Isola Rizza*

*Legnago*

*Minerbe*

*Nogara*

*Oppeano*

*Palù*

*Ronco all'Adige*

*Roverchiara*

*Salizole*

*San Pietro di Morubio*  
*Sanguinetto*  
*Sorgà*  
*Terrazzo*  
*Villa Bartolomea*  
*Zevio*".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2001

Galan

## INDICE

Articolo 1  
 Articolo 2

### Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2001, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 dicembre 2000, dove ha acquisito il n. 101 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Scaravelli e Cerioni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5ª commissione consiliare in data 10 gennaio 2001;
- La 5ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto

di legge in data 27 giugno 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scaravelli, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 luglio 2001, n. 7115;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 luglio 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 agosto 2001, n. 1083/20820, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come previsto dalla normativa regionale vigente in materia (legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, articolo 9, comma 1) è la Regione a definire gli ambiti territoriali delle Unità locali socio-sanitarie sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai trasporti e comunicazioni varie, alla mobilità sanitaria e all'equilibrio tecnico-finanziario.

Leggendo l'allegato A), costituente parte integrante della legge summenzionata, che definisce gli ambiti territoriali, appare subito evidente l'anomalia della situazione del Comune di San Giovanni Lupatoto, inserito all'interno dell'ULSS n. 21.

Partendo da una analisi oggettiva dei parametri prescritti per legge che dovrebbero stabilire la suddivisione, infatti si evince che per quanto riguarda la popolazione, il territorio i trasporti e la mobilità sanitaria risulta che vi siano gravi problemi di collegamenti tra San Giovanni Lupatoto, Bovolone, Nogara e Legnago, per cui i cittadini di San Giovanni Lupatoto, costretti a rivolgersi agli ospedali esistenti nelle località citate, si trovano a dover utilizzare esclusivamente servizi di trasporto privati; inoltre San Giovanni Lupatoto dista 4 Km. dal centro ospedaliero di Borgo Roma (VR) e 40 Km. dal centro ospedaliero di Legnago. Inoltre, anche relativamente all'equilibrio tecnico-finanziario, questo Comune, per le evidenti ragioni geografiche sopradescritte, gravita nel bacino di utenza dell'ULSS n. 20, facente capo a Verona e, pertanto, la popolazione di San Giovanni Lupatoto continua ad utilizzare i servizi offerti dall'ULSS n. 20 con evidente conseguente squilibrio nell'utilizzo delle risorse finanziarie ed un forte aggravamento della prassi burocratica ad esse collegate.

Con il presente progetto di legge si vuole perciò riequilibrare la posizione del Comune di San Giovanni Lupatoto, inserendolo nell'ambito territoriale della ULSS n. 20, che risulta affine alle sue caratteristiche per i motivi sopraddetti.

L'articolo 1 del presente progetto di legge inserisce il comune di San Giovanni Lupatoto nell'ambito territoriale dell'ULSS n. 20 così come definito dall'allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

L'articolo 2 del presente progetto di legge esclude il comune

di San Giovanni Lupatoto dall'ambito territoriale dell'ULSS n. 21, così come definito dall'allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

### **3. Struttura di riferimento**

Direzione programmazione socio-sanitaria